

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COLLABORAZIONE DEDICATO
ALLO STUDIO E ALL'IMPLEMENTAZIONE DI MISURE VOLTE A DETERMINARE
L'INCREMENTO DELLA DONAZIONI E AUMENTARE LA QUANTITA' E QUALITA'
DEI TRAPIANTI
rinnovo

TRA

Centro Nazionale Trapianti, di seguito indicato CNT con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, C.F. 80211730587 nella persona del Direttore Generale dott. Massimo Cardillo in calce indicato;

E

Fondazione Trapianti Onlus di seguito indicata Fondazione con sede in Milano, via Falcone, 5 C.F.97095910150 - nella persona del Presidente *pro tempore* Dott.ssa Claudia Pizzi;

PREMESSO CHE

- la Legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti, istituisce all'art. 8, il CNT;
- il CNT in base all'art. 8, comma 6, lett. c) Legge 1 aprile 1999, n. 91, individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze e alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di attesa;
- il CNT in base all'art. 2, Legge 1 aprile 1999, n. 91 collabora con il Ministero della salute e con le associazioni di volontariato attive nel settore per la promozione della cultura della donazione e per la sensibilizzazione del cittadino sulle tematiche del processo di donazione e trapianto di organi, cellule e tessuti;
- il CNT con il parere favorevole della consulta permanente per i trapianti e della comunità scientifica del settore ha avviato il programma di trapianto con donatori a cuore fermo;
- il CNT ritiene che la diffusione di detto programma possa aumentare il numero delle donazioni e dunque incidere sul numero delle persone in lista di attesa;
- la Fondazione Trapianti *onlus*, ha tra i propri scopi istituzionali quello di favorire e promuovere il progresso nella medicina dei trapianti;
- la Fondazione assolve a detto scopo con la promozione di progetti di ricerca nel settore dei trapianti nonché alla realizzazione di corsi di formazione per il personale coinvolto nel processo di donazione e trapianto;
- la Fondazione è altresì impegnata nella promozione di progetti volti a migliorare la comunicazione tra la comunità scientifica e la società, diffondendo la consapevolezza dell'importanza della donazione di organi, tessuti e cellule;

CONSIDERATO CHE:

- è interesse delle parti addivenire alla realizzazione di un progetto che abbia ad oggetto sia la collaborazione allo sviluppo e all'implementazione del piano nazionale della donazione nonché

la promozione della raccolta delle dichiarazioni di volontà tra i cittadini operando la fondazione nella regione più popolosa d'Italia;

- dette attività incidendo su alcune fasi del processo di donazione e trapianto sono volte a determinare l'incremento della donazioni e aumentare la quantità e qualità dei trapianti;
- la definizione dei percorsi di terapia e cura dedicati alla donazione necessitano di azioni integrate da iniziative di comunicazione ed informazione dei cittadini e pazienti sul tema della donazione e trapianto;
- considerata la proposta progettuale della Fondazione di cui alla nota del 25 novembre;

TENUTO CONTO

- della determinazione del direttore del Centro Nazionale Trapianti Prot. n. 1979 del 9 dicembre 2020;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto di seguito:

Art.1

(premesse e allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

(oggetto)

1. La fondazione si obbliga a realizzare le attività rientranti nel Progetto dedicato allo studio e all'implementazione di misure volte a determinare l'incremento delle donazioni e aumentare la quantità e qualità dei trapianti.

2. Le attività progettuali di cui al comma precedente saranno svolte nei modi e nelle forme indicate nel Progetto di cui alla nota del 25 novembre 2020, parte integrante del presente accordo a norma dell'art. 1.

Art 3

(Responsabile del progetto)

1. Il responsabile dell'iniziativa per conto della fondazione sarà il dr. Sergio Vesconi. Nel caso in cui il dr. Sergio Vesconi per motivate ragioni non possa proseguire nell'incarico di responsabile dell'iniziativa, la fondazione, comunicherà immediatamente al CNT il nominativo del nuovo responsabile.

Art.4

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il C.N.T. riconosce alla Fondazione un contributo complessivo pari a € 30.000,00 (trentamila/00) per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2.

2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico e nel periodo di validità dell'accordo, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento:

- un'anticipazione nella misura pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) successivamente alla sottoscrizione del presente accordo a titolo di avvio delle attività;

- una quota pari a € 10.000,00 (diecimila/00) dopo 6 mesi, dopo presentazione di una relazione intermedia sull'avanzamento del progetto e approvazione del Direttore Generale del C.N.T.;

- il residuo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) a saldo, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 4.

3. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Associazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

4. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto dovrà essere presentato entro 30 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico.

5. Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione, l'amministrazione provvederà a richiedere all'associazione la differenza tra quanto percepito a titolo di anticipazione quanto effettivamente speso.

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni)

1. Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi le fasi la durata sia le eventuali variazioni nonché le compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in modo tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato.

2. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate a firma del legale rappresentante della Fondazione al direttore del CNT che provvederà ad accertarle preventivamente e a formalizzarle formalmente.

Art. 6

(Durata)

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi a far data dal 01.01.2021.
2. Il presente accordo potrà essere prorogato su motivata richiesta della Fondazione.

Art. 7

(Obblighi generali)

1. La Fondazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.

2. La Fondazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. La Fondazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con la collaborazione del Centro nazionale trapianti.

4. L'utilizzo e/o pubblicazione del logo CNT dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza della Fondazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.

5. Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

6. Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla - osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Fondazione.

Art. 8

(Obbligo di riservatezza e trattamento dati)

1. Tutte le persone impiegate dall'Fondazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

2. La Fondazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

4. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 GDPR). Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali

Art. 9

(Foro competente)

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 10

(Registrazione e spese)

1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

2. Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Trapianti con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo 2014.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli.

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti

Dott. Massimo Cardillo

Il Presidente della Fondazione Trapianti Onlus.

Dott.ssa Claudia Pizzi